

(N. 695)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(VILLABRUNA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1954

Provvidenze a favore delle miniere zolfifere che utilizzano minerale a bassa resa di fusione e che hanno in corso l'installazione di moderni impianti di arricchimento.

ONOREVOLI SENATORI. — La grave situazione in cui si trova l'industria zolfifera italiana determinata dalla pesantezza del mercato internazionale impone l'adozione di speciali provvedimenti atti a favorire una ripresa delle nostre esportazioni e a consentire il superamento della crisi a quelle miniere che, attraverso l'attuazione di programmi di ammodernamento finanziati dallo Stato, si avviano a stabilizzare le loro condizioni economiche su basi efficienti e durature.

Tali provvedimenti, necessariamente di carattere generale, sono attualmente allo studio degli organi governativi.

Essi, però, non potranno risolvere il problema particolare di alcune importanti miniere a costi marginali.

Da accurate indagini eseguite dal Ministero dell'industria sui costi delle miniere di zolfo siciliane è risultato che, mentre la maggioranza di esse ha costi che si mantengono sul-

l'ordine di 40.000 lire per tonnellata, vi sono alcune miniere che superano le 55.000 lire, e ciò per la bassissima resa del loro minerale.

Di tali miniere le due più importanti, Trabia, in territorio di Riesi (Caltanissetta) e Tallarita in territorio di Sommatino (Caltanissetta), hanno già iniziato da tempo il detto processo di rinnovamento, dimostrando di essersi rese conto fin dal 1951, che esso è condizione indispensabile per la loro sopravvivenza.

In particolare le miniere predette, che sono ambedue esercite dalla Società « Valsalvo » di Palermo, hanno impostato il loro programma di ammodernamento sulla costruzione di un impianto di trattamento e successiva purificazione del minerale, che permetterà di incrementarne notevolmente l'attuale resa.

Poichè in tali miniere il costo del minerale grezzo, prima del trattamento di fusione, è tra i più bassi registrati in Sicilia, è da ritenere che, una volta entrato in esercizio l'im-

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pianto predetto, il quale permetterà di raddoppiare o quasi l'attuale resa del minerale, il costo di produzione delle miniere stesse potrà allinearsi agevolmente a quelli medi del settore.

Gli impianti in programma sono in corso di avanzata costruzione e saranno completati entro il prossimo anno.

È evidente però che fino a tale epoca si protrarrà nelle miniere in parola l'attuale situazione di crisi determinata dall'esercizio deficitario; crisi che potrebbe pregiudicare la stessa esistenza delle miniere nel momento delicato della loro riorganizzazione.

In questi ultimi tempi, con la ulteriore diminuzione dei ricavi, la situazione delle miniere Trabia e Tallarita è divenuta insostenibile, tanto da costringere la Società esercente a richiedere all'Assessorato competente della Regione siciliana l'autorizzazione a sospendere i lavori di coltivazione per poter superare il periodo critico che precede l'entrata in funzione del nuovo impianto.

La sospensione dei lavori arrecherebbe grave pregiudizio ai giacimenti, nonchè provocherebbe gravi riflessi di ordine sociale per il

licenziamento di circa 1.300 operai in una zona priva di qualsiasi altra risorsa.

Appare, pertanto, indispensabile ed urgente un intervento dello Stato per assicurare l'esistenza dell'importante bacino minerario che costituisce, oltre che un bene patrimoniale della collettività, anche una fonte notevole di produzione e di lavoro, che si avvia a stabilizzarsi su basi economiche normali.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge che prevede la concessione di contributi, fino ad una spesa complessiva di lire 150 milioni, a titolo di concorso straordinario nelle spese di esercizio, alle miniere che utilizzano minerale con resa di fusione inferiore al nove per cento e che hanno in corso l'installazione di impianti di arricchimento del minerale per flottazione, la cui costruzione sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1953.

Il riferimento alla data predetta si è reso opportuno per limitare la concessione del contributo alle miniere che trovandosi in condizioni di assoluta e particolare necessità, anche per gli ingenti investimenti già da tempo effettuati, abbiano la possibilità di riassetare, a non lontana scadenza, il proprio esercizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministero del tesoro, è autorizzato a concedere contributi fino ad una spesa complessiva di lire 150.000.000, a titolo di concorso straordinario nelle spese di esercizio, alle imprese minerarie zolfiere che utilizzano minerale con resa di fusione inferiore al nove per cento e che hanno in corso l'installazione di impianti di arricchimento del minerale per flottazione, la cui costruzione sia stata iniziata anteriormente al 1° gennaio 1953.

Art. 2.

Le istanze per la concessione dei contributi di cui all'articolo 1 dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

All'onere di lire 150.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge verrà provveduto con prelevamento di uguale importo dal c/c infruttifero di Tesoreria concernente la gestione dei prodotti industriali e commerciali d'importazione.

Detto importo sarà fatto affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1953-54.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.